



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

Prot. n

GR/39/06

Roma, li

Ai Direttori Generali/Commissari
Straordinari delle Aziende e degli
Enti del SSR

LORO SEDI

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020. Allegato 2. Integrazione.

Gentili Direttori,

Considerata l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 06/03/2020 che demanda, tra l'altro, alla scrivente Direzione, l'onere di fornire indicazioni utili e necessariei sugli ambiti relativi al personale; ad integrazione e ulteriore chiarimento della Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00009 del 17/03/2020, in particolare dell'All. 2 della medesima, concernente le procedure di reclutamento del personale durante la fase emergenziale, questa Amministrazione nel confermare quanto in essa richiamato, dispone quanto segue.

- La misura prevista nel citato Allegato 2, secondo il quale *“tutti gli operatori sanitari del SSR, già titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato in Aziende ed Enti del SSR ed anche in strutture private o private accreditate, ove chiamati da graduatorie di avviso o concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato, considerata la situazione di emergenza, sono esonerati dal rispetto del termine di preavviso normativamente previsto. È altresì concessa in via straordinaria, la portabilità delle ferie pregresse maturate nell'Azienda di provenienza”*, comprende anche a tutti gli operatori sanitari del SSR **già titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;**

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

- In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 lett. m) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, così integrato dall'art. 1 D.P.C.M. del 9 marzo 2020, che dispone la sospensione delle procedure concorsuali in corso, sino al 3 aprile 2020, **ad eccezione dei concorsi per il personale sanitario**, si conferma che codeste Aziende potranno proseguire nello svolgimento delle procedure concorsuali aperte e non ancora concluse. Tuttavia, in considerazione della criticità emergenziale, tenuto conto, altresì, della *ratio* delle disposizioni normative finora adottate, volte all'implementazione del personale sanitario necessario a fronteggiare l'emergenza da Covid-19, si ritiene necessario che codeste Aziende per le procedure aperte per le quali si è conclusa la fase di raccolta delle relative domande dei candidati, procedano, in via eccezionale determinata dall'impellente necessità assistenziali, alla selezione dei candidati esclusivamente per soli titoli. L'assunzione degli idonei avverrà, tuttavia, con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata pari a dodici mesi e comunque per tutta la durata dell'emergenza.

Al termine dello stato di urgenza codeste Aziende dovranno terminare l'ordinaria procedura concorsuale a tempo indeterminato secondo le disposizioni di cui al DPR 483/97, prevedendo per il personale selezionato per soli titoli, la necessità che gli stessi integrino la domanda nella parte relativa ai titoli di carriera per il pregresso servizio prestato durante l'emergenza;

- si conferma la necessità che le commissioni di concorso per la valutazione dei candidati alle procedure concorsuali aperte (ove non abbiano già provveduto alla nomina), e delle altre procedure di reclutamento, siano **costituite da personale interno**, al fine di garantire la celerità della conclusione delle relative procedure;
- Tra i componenti delle Commissioni (interna) di concorso, di cui al punto precedente, sempre in considerazione dell'attuale situazione emergenziale, possono essere nominati i dirigenti Apicali del profilo e disciplina oggetto del concorso ed anche i dirigenti afferenti a discipline affini o equipollenti;
- Al fine di evitare che a seguito di procedure di reclutamento da parte di più Aziende per lo stesso profilo, i soggetti risultati idonei nelle diverse graduatorie lascino in sospeso o sguarnite le Aziende che abbiano proceduto per prime alla chiamata dell'idoneo, in attesa di essere reclutati da quella "preferita", si ritiene necessario che, la gestione dell'utilizzo delle graduatorie sia governato esclusivamente a livello centrale. Pertanto, codeste Aziende dovranno, inviare celermente, a questa Amministrazione, in formato Excel e PDF, tutte le graduatorie approvate. Si conferma, quindi, che la definizione del numero di unità attribuibili, così, come della disciplina



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

e del profilo e della struttura di destinazione è di esclusiva competenza della Cabina di regia per il reclutamento straordinario e che qualsiasi atto assunto da un'Azienda del SSR non coerente con tale disposizione è da considerarsi privo di effetto, con contestuale obbligo da parte della stessa Azienda di provvedere al suo ritiro o alla sua revoca. Si conferma, inoltre, in applicazione della legge regione n. 1/2020, che, nell'ambito delle procedure di reclutamento straordinarie avviate per l'emergenza da COVID_19, i soggetti che rifiutano una proposta d'assunzione o che non si presentino all'atto della stipula del contratto o nel corso degli adempimenti preliminari o che chiedono, salvo per i motivi già indicati nell'All. 2 dell'Ordinanza, uno slittamento della data di immissione in servizio, siano cancellati dalla graduatoria del concorso pubblico o dell'avviso pubblico utilizzata per la loro individuazione;

- Qualora per i motivi di urgenza e necessità legate all'impellenza dell'assunzione, non sia possibile procedere alla visita medica preassuntiva, l'assunzione dovrà avvenire con riserva di acquisizione del certificato di idoneità fisica all'impiego;
- Per i Dirigenti del ruolo sanitari, già titolari di rapporto di lavoro, chiamati da una graduatoria concorsuale espletata da altra Azienda, si applica il comma 13 dell'art. 12 del CCNL dell'Area Sanità 2016 – 2018, il quale prevede che *"sono esonerabili dal periodo di prova, in relazione alla professionalità richiesta dalle attività da espletare, i dirigenti che abbiano svolto periodi di rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato e almeno superiori a dodici mesi o che lo abbiano già superato, in rapporti di lavoro subordinato anche a tempo determinato almeno superiori a dodici mesi, nella medesima qualifica e disciplina presso altra amministrazione pubblica."*

Stante quanto precede, si invitano con estrema urgenza codeste Aziende ad attenersi a quanto sopra indicato.

Si ringrazia per la collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente

Barbara Solinas

Il Direttore

Renato Botti